

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del Reg.	Oggetto: Approvazione concessione contributo in favore della Parrocchia San Biagio Vescovo e Martire di Amantea quale compartecipazione alle spese organizzative per le celebrazioni della Festa Patronale di S. Antonio..
Data 31.05.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	06	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Istruzione* avente ad oggetto: *Approvazione concessione contributo in favore della Parrocchia San Biagio Vescovo e Martire di Amantea quale compartecipazione alle spese organizzative per le celebrazioni della Festa Patronale di S. Antonio.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Istruzione* avente ad oggetto: *Approvazione concessione contributo in favore della Parrocchia San Biagio Vescovo e Martire di Amantea quale compartecipazione alle spese organizzative per le celebrazioni della Festa Patronale di S. Antonio.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE DI AMANTEA QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO-

Proponente:
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto
Data 31-5-2016

L'ASSESSORE AL TURISMO
Dott. G.B. MORELLI
G. B. Morelli

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: ...**FAVOREVOLE**.
Data 31-5-2016 **Dott.ssa Anna Concetta Trafficante**
A. C. Trafficante

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 31-5-2016
Il Responsabile: *Dr. ...*

Intervento 101 del 05 Capitolo 630 / PEG
Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

- somma stanziata
- variaz. In aumento.....
- variaz. In diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....
Data 31-5-2016
Il Responsabile: *Dr. ...*

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.


Data e ora della seduta 31/5/2016 ore 12 Determinazione SI APPROVA LA PROPOSTA

SABATINO	MORELLI	TEMPO	CANNATA	RUBINO	PATI		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Deliberazione n° <u>101</u>	Presenti n° <u>6</u>	Voti Favorevoli n° <u>6</u>	Voti Contrari n° <u>0</u>	Astenuti n° <u>0</u>	Imm. Esecutiva <u>si</u>	Capigruppo <u>si</u>	Prefettura <u>si</u>
-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Rimettere copia a:

1)	Il Segretario Generale (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
2)	<i>[Signature]</i>



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE ogni anno, da tempi antichissimi, si svolge la festa Patronale di Sant'Antonio da Padova, avvenimento molto sentito e atteso dalla cittadinanza che prevede lo svolgimento di un programma di cerimonie prettamente religiose integrate da eventi di intrattenimento musicali e ricreativi che si svolgono dal 1° al 13 giugno, interessando il corso principale del centro storico di questo paese con addobbi di luminarie artistiche, mercatino ed esposizioni di prodotti tipici ecc., rappresentando un avvenimento molto sentito e che coinvolge l'intera comunità amanteana, un'importante momento di aggregazione al fine di coltivare e consolidare la propria identità culturale sociale e religiosa e tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli anni, oltre che occasione per favorire la crescita economica e turistica del paese;

CHE rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

ESAMINATA l'istanza presentata dal Parroco della Parrocchia San Biagio Vescovo e Martire di Amantea, P. Francesco Celestino, rappresentante della Commissione per i festeggiamenti del Santo Patrono, acquisita al protocollo generale di questo ente n. 6068 del 21/04/2016 con la quale si fa richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese occorrenti per l'organizzazione dei festeggiamenti civili che accompagnano le celebrazioni religiose per la festa del Santo Patrono come descritto nell'unito programma e preventivo di spesa di €. 22.400,00 che si allega alla presente;

VISTO che l'Assessore allo Sport propone all'Organo Esecutivo di questo Ente nel rispetto delle tradizioni consolidate negli anni, di sostenere e contribuire alla buona riuscita delle iniziative correlate ai festeggiamenti religiosi in onore del santo Patrono di Amantea, confermando il contributo concesso negli anni precedenti di €. 9.000,00, a fronte del programma e del preventivo di spesa presentato dall'organizzazione di cui sopra, e ciò tenuto conto che:

- trattasi di evento finalizzato alla promozione dei beni e dei valori nonché delle tradizioni consolidate negli anni, svolte a beneficio dell'intera collettività;
- le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale includono la tutela e la salvaguardia delle manifestazioni popolari-tradizionali appartenenti al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità amanteana, nonché la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione storico-culturale turistico ed economico di questo territorio;
- le iniziative contenute nel programma presentato dal comitato organizzatore sono perfettamente in linea con le finalità perseguite da questo Ente;
- la promozione di iniziative e attività culturali, ricreative, di socializzazione e di promozione del territorio rientranti tra le funzioni di competenza dell'Ente, sono scopi certamente raggiunti dall'organizzazione degli eventi in parola che oltre a mantenere vive tradizioni appartenenti alla cultura popolare, rappresenta un'importante occasione di promozione del territorio che in occasione delle feste diventa un polo di attrazione e di sano divertimento non solo per i cittadini amanteani ma anche per quelli dell'intero comprensorio;
- l'intervento del comune si configura come sostegno ad attività rientranti nelle competenze dell'Ente che in tal modo realizza istituzionalmente attività a sostegno di iniziative sociali e culturali in favore della collettività secondo il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione in quanto trattasi di sostegno ad attività di interesse generale;
- che le manifestazioni in oggetto richiamano numerose presenze incrementando l'offerta turistica e fornendo ulteriori attrattive per i turisti con potenziali ricadute positive di natura economica;
- le attività relative alle manifestazioni per la festa Patronale, per le motivazioni sopra esplicitate, in quanto promuovono gli interessi dell'intera collettività, rientrano nelle competenze del comune e vengono esercitate, in via mediata, da soggetti privati e in tal modo rappresentano una modalità

alternativa di erogazione del servizio pubblico in favore della collettività e non forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;

• questo Ente pur riconoscendone l'importante e positiva funzione in favore della collettività, non può provvedere con proprie risorse all'organizzazione complessiva della manifestazione e ritiene necessaria e indispensabile il lavoro della Commissione unitamente alla Parrocchia, svolto in maniera volontaria e senza finalità di lucro, tenuto conto della sperimentata capacità organizzativa in tal senso già dimostrata negli anni precedenti;

ATTESO che il Segretario Comunale evidenziato che l'assegnazione del contributo in argomento non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9 del d.L. 78/2010 convertito con modificazione della L. 122/2010, ritiene la concessione del contributo in oggetto pienamente conforme alla normativa vigente e ciò per le seguenti motivazioni:

- *l'art. 3, comma 2 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede espressamente che " il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e il successivo art. 13, comma 1, dispone " spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. " ;*
- *l'art. 2 dello Statuto Comunale che recita testualmente" Il Comune di Amantea, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità Amanteana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. " ;*
- *secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività(ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;*
- *la delibera n. 37 /2011 della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per il Piemonte relativamente alla interpretazione di alcuni limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 " si ritengono non assoggettate ai limiti di cui all'art.6 comma 8 del DL.78/2010 quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell'ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari predeterminate finalità e, sviluppati nel corso degli anni nei settori di propria competenza";*
- *La Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011 nella quale si dispone che " sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali , di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) , che mirano a realizzare gli interessi, economici e non , della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";*
- *I chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010,1076/2010 e 6 /2011) alla luce dei quali non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del Dl 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente";*
- *La Delibera della sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche n. 133/2014 chiarisce che " è esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque*

nell'interesse di quest'ultimo" e " non rientra nella nozione di sponsorizzazione la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio" ;

- Le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010;
- La spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui all'art. 6 , comma 9 del D.L. 78/2010 come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 atteso che in nessun modo può essere considerata sponsorizzazione in quanto il beneficiario del contributo non veicola l'immagine dell'amministrazione di questo comune e non sussistono rapporti di obbligazione reciproca tra l'Ente donante e il soggetto terzo che riceve il contributo, ma la sola espressione dell'attività dell'ente nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale , configurandosi come semplice contribuzione ad iniziative di un soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

VISTO che il D.L. n. 95 del 2012 art. 4 c.6 prevede che gli enti di diritto privato di cui agli artt. 13-42 del C.C. che forniscono servizi a favore di pubbliche amministrazioni, anche a titolo gratuito, non potranno ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;

RILEVATO che nel caso in oggetto la Parrocchia non fornisce servizi a favore dell'Amministrazione Comunale di Amantea e che la medesima si è impegnata a fornire, in caso di assegnazione di contributo dettagliata relazione sulle attività svolte e rendiconto delle spese;

RITENUTO, per quanto sopra esposto che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per l'organizzazione dell'evento in parola non rientri nel divieto di cui all'art.6, comma9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 atteso che la stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì alla salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del turismo e dell'economia del paese considerando che lo svolgimento dei festeggiamenti in oggetto richiama numerosi visitatori dai paesi dell'intero comprensorio con positive ricadute sulle attività turistico-artigianali-commerciali del paese,corrispondendo in tal senso alle finalità proprie dell'Ente svolte nell'interesse della collettività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico;

RITENUTO doversi accogliere l'istanza del Parroco P. Francesco Celestino assegnando la somma di €. 9.000,00 quale contributo economico a sostegno delle spese previste al fine di consentire la buona riuscita della festa, dando atto che all'erogazione materiale dello stesso si provvederà con successivo atto e previa presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute e debitamente documentate ;

VISTO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati" approvato con delibera del C.C. n. 24 del 21/06/2010;

DATO ATTO che l'assunzione del presente impegno rientra nei limiti previsti dall'esercizio provvisorio in relazione al disposto dell'art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ATTESO che il Responsabile del settore finanziario nell'esprimere il parere di regolarità contabile attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con le norme di cui alla vigente legislazione sul contenimento della spesa degli Enti Locali e che il Segretario Comunale esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità del medesimo;

VISTO che la spesa trova imputazione sull'intervento n. 1010805 capitolo 630 del redigendo bilancio di previsione 2016;

ATTESO che questo Ente non ha ancora provveduto alla attribuzione dei fondi stanziati in bilancio ai responsabili di settore, per le attività gestionali e che, quindi bisogna provvedere in merito;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

1) LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

2) DI APPROVARE la concessione del contributo di €. 9.000,00 in favore della Parrocchia San Biagio Vescovo e Martire di Amantea, quale sostegno alle spese per la realizzazione di manifestazioni in occasione della festività del Santo Patrono 2016 ;

3) DI DARE ATTO :

CHE per le motivazioni espresse in narrativa , la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla sola segnalazione della presenza del Comune ma alla promozione di valori culturali tradizionali del turismo e dell'economia locale, ambiti questi appartenenti alle competenze esercitate da questo Ente;

CHE la conservazione delle tradizioni della cultura popolare cui appartiene anche la festa patronale svolge sicuramente una funzione di promozione turistica del territorio rappresentando un'ulteriore attrattiva che incrementa l'offerta turistica con potenziali positive ricadute di natura economica;

CHE si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

4) DARE ATTO che alla materiale erogazione del contributo si procederà con successivo provvedimento dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese effettuate e debitamente documentate ;

5) DI ATTRIBUIRE alla dott.ssa Anna Concetta Trafficante responsabile del servizio le necessarie risorse di €. 9.000,00 da imputare sul capitolo 1010805 capitolo 630 del redigendo bilancio di previsione 2016 ;

6) DI DARE ATTO altresì che l'assunzione del presente impegno rientra nei limiti previsti dall'esercizio provvisorio in relazione al disposto dell'art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°358/2016) a partire dal **03.06.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 - TUEL, con lettera n° **8133** del **03.06.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Mario ALOE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **03.06.2016**.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario ALOE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **03.06.2016** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE